



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. N. 4139

All. 1

Lì, 12 dicembre 2007

Pres. Ettore FERRARA
Capo del D.A.P.

e per conoscenza,

Dr. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale del Personale e
della Formazione

Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria

ROMA

Oggetto : Decreto istitutivo Direttore Area Sicurezza

In relazione a quanto in oggetto si invia proposta emendata dello schema di D.M. istitutivo del Direttore Area Sicurezza, elaborata da questa Segreteria Nazionale unitamente ad un gruppo di lavoro all'uopo individuato.

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

Funzioni Ruolo Direttivo della Polizia Penitenziaria

PREMESSA

Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante anche l'istituzione dei ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, all'articolo 6, prevede che il funzionario di polizia penitenziaria svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i Provveditorati Regionali, gli Istituti Penitenziari e le Scuole dell'Amministrazione; assume le funzioni di Comandante del Reparto presso gli Istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Al momento soltanto il D.M. *28 gennaio 2004 pubblicato sul B.U. n. 6 del 31.03.2004* indica in modo sintetico le funzioni che i Commissari della Polizia Penitenziaria devono svolgere rilevato che l'articolo 31 del Regolamento di servizio del Corpo – d.P.R. 82/99- si riferisce al Comandante che riveste la qualifica di Ispettore visto che alla data di emanazione dello stesso non era stata prevista l'istituzione del ruolo direttivo - *Articolo 6 del D. Lgs 266/99* e che il regolamento nasce e si articola nella previsione delle qualifiche e funzioni indicate nella Legge 395/90 e successivi decreti delegati.

Appunto, le funzioni dell'articolo 31 del Regolamento di servizio del Corpo si sostanziano in mansioni di concetto (riservate agli Ispettori) e non in funzioni direttive (tipiche dei Commissari).

In relazione a quanto sopra appare ovvio che la figura del Commissario della Polizia Penitenziaria nasce dall'esigenza di creare una qualifica direttiva per il Corpo, che proprio per la posizione gerarchica, deve garantire una attività di direzione in stretta collaborazione con il personale del ruolo dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria.

A tal proposito non può il funzionario di Polizia Penitenziaria essere relegato a semplice esecutore degli ordini del direttore ma deve, con la stessa dignità riservata dall'Amministrazione agli altri capi area, assolvere a funzioni che abbiano valenza tecnica- operativa autonoma, pur nell'ovvio rispetto delle direttive generali ricevute dal dirigente.

Richiesta più che legittima visto che tra tutti i capi area sarà l'unico a dover essere oggetto di mobilità proprio in virtù della valenza e complessità delle funzioni.

Sulla mobilità dei funzionari, il meccanismo del cambio della sede di servizio, alla stregua delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile, deve prevedere il consenso dell'interessato e quindi l'accelerazione delle promozioni - punteggio di merito - per chi acconsente a tale movimentazione.

Per le materie tecnico- operative tipiche di una Forza di Polizia, occorre evitare parificazioni innaturali con omologhi di altri Corpi di Polizia, in sostanza occorre evitare, pur tenendo conto della diversità degli ordinamenti e delle organizzazioni, che un Commissario Penitenziario svolga funzioni tecnico- operative diverse, come profilo funzionale, da quelle del Commissario della Polizia di Stato il cui superiore è il Questore o dell'Ufficiale dei Corpi di Polizia Militare il cui superiore è il Comandante Provinciale.

Come occorre evitare parificazioni innaturali con altri capi area dell'amministrazione penitenziaria visto che la competenza tecnico professionale del Corpo e il mandato istituzionale richiede necessariamente che questa figura svolga funzioni di direzione in stretta collaborazione con il vertice dell'Istituto, del servizio, della scuola, ecc.

Per chiarire in definitiva la forte preoccupazione del ruolo direttivo basta pensare che prima un Ispettore della Polizia Penitenziaria svolgeva funzioni che in relazione ad analoghe figure di altri Corpi potevano essere ritenute superiori e certamente più qualificate e prestigiose, oggi si rischia che il Commissario Penitenziario svolga funzioni inferiori a quelle assicurate da figure analoghe di altri Corpi di Polizia o di altri Funzionari dello Stato e quindi sia delegittimato e frustrato prima che inizi a svolgere tali funzioni dequalificanti.

Se si legge attentamente l'articolo 13 del D. Lgs 444 del 30 ottobre 1992 la responsabilità dell'area analoga a quella della bozza presentata, era già attribuita al personale con la settima qualifica funzionale e quindi al Comandante con la qualifica di Ispettore Capo e di Ispettore Superiore o di Ispettore Superiore – Sostituto Commissario- .

A sostegno di tale tesi si richiama anche la funzione che l'articolo 23 del D.Lgs 443/92 comma 2 riserva agli Ispettori Superiori.

Fermo restando quanto detto in premessa è opportuno, per evitare di introdurre un ingiustificato elemento di sperequazione, riportare le funzioni che sono state previste per il Ruolo direttivo delle altre Forze di Polizia e amministrazioni dello Stato: “*al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute*”. In sostanza sono attribuite funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale.

Oltre a tutto ciò detto a conclusione si ricorda che l'articolo 131 del D.Lgs del 30 ottobre 1992 n. 443- *Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria* - prevede che per quanto non previsto dal predetto decreto al personale di Polizia Penitenziaria, si applicano in quanto compatibili, le norme relativi agli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 154 del d.P.R. 3/57 prevede che:

Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione. Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti.

L'articolo 158 del predetto d.P.R. sancisce che:

Il direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui è preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.

Tutto ciò premesso in assenza di funzioni disciplinate dalla legge 395/90, successivi decreti legislativi e Regolamento di Servizio

Per dare concreta attuazione a tali funzioni occorrerà prevedere una radicale modifica della bozza di decreto sulle mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi che contemperi le esigenze di direzione operativa del ruolo con le attribuzioni già previste per i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria evitando di generare ulteriore confusione con le terminologie coordinatori che da anni sono state riservate al ruolo degli Ispettori in base a quanto stabilito dal Regolamento di servizio del Corpo.

IL MINISTRO della GIUSTIZIA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private della libertà;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante — tra l'altro — l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 185;

VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto ministeriale del *28 gennaio 2004 pubblicato sul B.U. n. 6 del 31.03.2004 relativo alle mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi;*

VISTO il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, concernente la individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nonché presso i Provveditorati regionali della medesima;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145;

CONSIDERATA l'esigenza di individuare e specificare i compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, del personale appartenente ai ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria non essendo applicabile per questi l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Adotta il seguente decreto

art. 1

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, **emanato in attesa delle necessarie modifiche legislative** individua e disciplina le funzioni che gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono chiamati a svolgere all'interno dell'area sicurezza, in relazione alla qualifica rivestita ed alla struttura presso la quale prestano servizio, ai sensi del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444 e del decreto legislativo del 21 maggio 2000, n. 146.

2. Al personale appartenente ai ruoli direttivi sono attribuite le funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia stradale sancite dalla legge, di direzione di sezione degli Uffici Centrali e Regionali, di direzione dell'area della sicurezza e comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore.

2. I funzionari dei ruoli direttivi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 395 del 15 dicembre 1990, svolgono le funzioni di direzione e comando indicate nell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, presso tutte le articolazioni dell'Amministrazione Penitenziaria ove prestano servizio appartenenti alla Polizia Penitenziaria che costituiscono un reparto di Polizia Penitenziaria.

3. Il personale dei ruoli direttivi svolge funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale in relazione alle direttive ricevute dal direttore dell'Istituto, della Scuola, del Provveditore Regionale e dei dirigenti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

art. 2

Direzione area della sicurezza e figure di riferimento

I. L'area della sicurezza garantisce il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari nel rispetto del principio di legalità, assicurando a tutti i detenuti parità di condizioni di vita e imparzialità del trattamento penitenziario.

2. All'interno **della direzione** area sicurezza operano con diversificati livelli di competenze e responsabilità connesse al ruolo e alla qualifica rivestite, secondo la disciplina vigente in materia, le seguenti figure:

- a) direttore di area,
- b) vicedirettore di area,
- c) responsabile dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti Locali,**
- d) **coordinatore delle unità operative, presso le sedi con almeno sei unità operative,**

- e) coordinatore di unità operativa,
- f) responsabile di servizi (c.d. sorveglianza generale),
- g) preposti dei singoli servizi.

3. Il coordinamento delle unità operative **o di più unità operative** di cui all'art. 33 del d.P.R. 15.02.1999 n. 82, ad eccezione della lett. d) del comma 2, e la responsabilità dei servizi di cui al successivo art. 34 sono affidate ad appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

4. **Al vice direttore dell'area della sicurezza oltre ad essere attribuite funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore dell'area, sono assegnate responsabilità per le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti nell'attività delegata.**

art. 3

Nomina del direttore dell'area della sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 444 e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 la direzione dell'area sicurezza è attribuita al funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

2. La nomina a direttore di area della sicurezza avviene, per ogni singola struttura, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Attesa la valenza e la complessità delle funzioni, la nomina non può avere durata inferiore a tre anni, ed è rinnovabile per una sola volta **a richiesta dell'interessato, su parere motivato** del provveditore regionale, sentito il dirigente della struttura. **La movimentazione dei direttori dell' area della sicurezza avverrà, per assolvere ad analoghe funzioni o incarichi superiori, salvo demerito o diversa richiesta dell'interessato, previo avviso del procedimento ai sensi dell'articolo 7 e segg. della legge n. 241/1990 e successive modifiche. I funzionari che non intendono partecipare alla movimentazione saranno destinati in posizione vicaria nell'ambito dell'Istituto di assegnazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento saranno ristabiliti i criteri per la valutazione dei titoli nello scrutinio per merito comparativo, valorizzando la qualità delle funzioni svolte dai direttore dell'area e prevedendo l'accelerazione delle promozioni per i funzionari che acconsentono alla movimentazione in base alle esigenze dell'Amministrazione.**

3. Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria nominato ai sensi del precedente comma, svolge le funzioni di direttore dell'area della sicurezza presso gli istituti, le scuole, l'istituto superiore di studi penitenziari (I.S.P.Pe.), il centro amministrativo Giuseppe Altavista (C.A.G.A), il servizio approvvigionamento e vestiario (S.AD.AV.) ed i magazzini vestiario e **presso tutte le articolazioni**

dell'Amministrazione Penitenziaria ove prestano servizio appartenenti alla Polizia Penitenziaria che costituiscono un reparto di Polizia Penitenziaria.

3. Il direttore dell'area sicurezza sovrintende a tutte le attività di competenza dell'area, nel rispetto delle direttive **generali** impartite dal direttore dell'istituto.

4. I doveri di cui all'art. 7 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 si sostanziano in quelli di subordinazione gerarchica che impongono di dare esecuzione alle **disposizioni generali** - impartite dal dirigente d'istituto ed in quelli di subordinazione funzionale che, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi programmatici fissati dal dirigente di istituto, riservano al direttore dell'area le **autonome** scelte organizzative e gestionali più idonee al loro perseguimento.

art 4

Funzioni del direttore dell'area della sicurezza negli istituti, scuole e servizi

1. Il direttore dell'area sicurezza dirige l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e disciplina, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Inoltre, dirige le attività di competenza di detta area, l'organizzazione e l'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, le attività di Polizia Giudiziaria delegate e di iniziativa, le attività di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale, sovrintende alla idoneità delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, rispondendo dei risultati conseguiti al dirigente della struttura dal quale direttamente dipende.

2. Il direttore dell'area della sicurezza nell'assumere le funzioni di comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria assicura la direzione operativa del reparto di Polizia penitenziaria e il controllo sui servizi, congiuntamente alla necessità della scrupolosa osservanza delle norme di disciplina, di comportamento, dei doveri generali e particolari previsti dal regolamento di servizio del Corpo.

Assicura il mantenimento dell'ordine, della disciplina e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del provveditore regionale, e del direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.

In particolare:

- a) informa il direttore su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine, la disciplina e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati;
- b) emana, in base alle direttive generali ricevute dal direttore, gli ordini di servizio afferenti il tipo di armamento da utilizzare nei posti di servizio che sono a presidio della sicurezza dell'Istituto (vigilanza armata, portineria, block house, sala regia, ecc);
- c) cura la gestione ed i relativi controlli delle richieste di vestiario- uniforme del personale ai sensi dell'articolo 2 e 7 del D.M. del 24.01.2002 pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2002 n. 38 S.O.
- d) cura la vigilanza, l'obbligo e le modalità d'uso dell'uniforme in ossequio al vigente decreto ministeriale del 24 gennaio 2002 attraverso l'emanazione delle disposizioni concernenti;
- e) gestisce operativamente l'impiego degli automezzi a targa Polizia Penitenziaria in conformità dell'articolo 71 del regolamento di servizio del Corpo e la conseguente emanazione degli ordini di uscita;
- f) cura l'immagine del reparto in sede periferica, incentivando - in comune accordo con il dirigente della struttura- la formale partecipazione del personale di Polizia Penitenziaria in ogni manifestazione che conferisca prestigio e visibilità al Corpo;
- g) cura la trattazione delle relazioni esterne nelle occasioni in cui il reparto partecipa in ambito locale a formali cerimonie con formazioni inquadrare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di servizio;
- h) assume la direzione organizzativa di cerimonie formali in ambito locale in occasione di eventi particolari (festa del corpo, giuramento del personale di polizia penitenziaria, consegna delle ricompense e dei riconoscimenti, avanzamenti, presentazione del direttore o del comandante del reparto subentrante);
- i) dirige e coordina i servizi e le unità operative con l'autonomia tecnica propria del ruolo direttivo, nel rispetto della normativa di settore, della contrattazione di comparto e di quella decentrata la cui titolarità appartiene al dirigente d'istituto;
- j) indice, in base al budget dello straordinario, riunioni periodiche per illustrare al personale del Corpo le disposizioni che regolano il servizio;
- k) partecipa, anche mediante personale delegato, alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'art. 24;
- l) esercita la sua autonomia nella gestione del reparto per assicurare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e di servizio.

Il comandante del reparto, inoltre, impartisce le opportune disposizioni, attraverso l’emanazione di ordini di servizio, affinché:

- a) i detenuti e gli internati, nonché le loro camere, siano perquisiti in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
- b) tutti i locali dell'istituto siano quotidianamente, più volte, ispezionati e sia accertato il numero dei detenuti e internati presenti al mattino dopo la sveglia, alla sera prima del riposo, ad ogni cambio di turno ed in ogni altra occasione in cui si renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro;
- c) i prescritti controlli sulle cose e sulle persone che entrano o escono dall'istituto vengano regolarmente effettuati;
- d) le chiavi dell'istituto siano adeguatamente custodite;
- e) i colloqui, la corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica dei detenuti e internati avvengano secondo le disposizioni vigenti in materia;
- f) l'armamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, sia custodito secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento di servizio;

Quando ricorrono le situazioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche, il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più presto al direttore.

3. Il direttore dell'area sicurezza oltre ad assumere le funzioni di comandante del reparto di cui al comma 2:

- a) organizza le attività funzionali dell'area e dispone il servizio del reparto di polizia penitenziaria;
- b) verifica la rispondenza dell'attività del personale dell'area agli obiettivi istituzionali ed a quelli specifici delineati dal direttore dell'istituto;
- c) adotta, con i livelli di autonomia e di responsabilità connessi al ruolo, i necessari provvedimenti, **attraverso l’emanazione di ordini di servizio**, per la gestione dell'area e del personale, nel rispetto della normativa di settore, della contrattazione di comparto e di quella decentrata la cui titolarità appartiene al dirigente d'istituto,
- d) fornisce al dirigente la consulenza tecnica per la programmazione delle attività nel settore di competenza e propone al direttore gli interventi per la soluzione delle criticità organizzative e per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- e) è responsabile dell'applicazione dei piani di sicurezza all'interno degli istituti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;
- f) gestisce la partecipazione del personale di Polizia penitenziaria ai processi di conoscenza della

persona detenuta o internata finalizzati alle attività di osservazione e trattamento;

g) **è responsabile dell'attività di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale. Il direttore dell'area della sicurezza ha, nelle suddette materie, rilevanza esterna e potere di firma, fermo restando l'obbligo di relazionare al dirigente i profili che interessano la sicurezza dell'Istituto;**

h) individua unità di personale appartenete ai ruoli della Polizia penitenziaria per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, i sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia del 14.06.2007;

i) è responsabile dell'organizzazione del servizio delle multi-video conferenze;

j) è responsabile del Sistema Di Indagine e, in particolare, dell'attivazione, della verifica e dell'aggiornamento delle abilitazioni del personale di Polizia penitenziaria dipendente;

k) propone al direttore dell'istituto il fabbisogno formativo e di aggiornamento professionale del personale dell'area;

l) **individua ed equipaggia il personale di polizia penitenziaria da impiegare in servizi di ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso, a seguito di direttive emanate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;**

m) su delega del direttore dell'Istituto o dirigente del servizio può firmare la corrispondenza ordinaria di competenza dell'area sicurezza;

n) propone al Direttore dell'Istituto le classifiche da attribuire agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e Ispettori;

o) promuove l'integrazione con gli altri settori organizzativi e in particolare con l'area del trattamento;

p) presso le Scuole di formazione e aggiornamento svolge anche compiti di direttore dei corsi rivolti al personale di Polizia penitenziaria;

q) cura l'istruttoria delle proposte di ricompensa per il personale di Polizia Penitenziaria, ai sensi della lettera Circolare n. GDAP-0053073-2005 del 10/02/2005 della Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II° - Affari Generali per il Corpo di Polizia Penitenziaria;

r) cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei detenuti;

s) cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari del personale di Polizia Penitenziaria per la parte concernente le infrazioni punite dal Direttore dell'Istituto con la censura, garantendo al Dirigente la prescritta posizione di terzeità;

t) partecipa al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in assenza o impedimento del Direttore o unitamente allo stesso su invito del Prefetto;

u) provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, inoltre, compiti di

docenza, formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

art. 5

Compiti in materia di servizio traduzioni e piantonamenti

- I. Nell'ambito del servizio traduzioni e piantonamenti, il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, **con anzianità di servizio o di comando** inferiore a quella rivestita dal direttore dell'area sicurezza, assume le funzioni di **responsabile del Nucleo Traduzioni locale e Provinciale. Il responsabile del Nucleo Traduzioni locale gestisce il servizio**, secondo le direttive generali del dirigente d'istituto ed il controllo funzionale del direttore dell'area della sicurezza che sovrintende all'organizzazione e pianificazione del servizio con riguardo alla complessiva gestione del personale dell'area. **Il responsabile del Nucleo Provinciale dirige il servizio secondo le direttive del Provveditore Regionale ed il controllo funzionale del direttore dell'ufficio della sicurezza e delle traduzioni che sovrintende all'organizzazione e pianificazione del servizio.**
2. **I responsabili dei nuclei traduzioni Provinciali sono nominati dal Provveditore regionale sentito il direttore dell'ufficio della sicurezza e delle traduzioni.** I responsabili dei Nuclei traduzioni in ambito locale sono nominati dal Provveditore regionale, sentito il dirigente della struttura e il direttore dell'area della sicurezza. Attesa la valenza e la complessità delle funzioni di cui al comma 1, la nomina non può avere durata inferiore a tre anni, ed è rinnovabile per una sola volta **a richiesta dell'interessato, su parere motivato del dirigente dell'ufficio della sicurezza e delle traduzioni per il Nucleo Traduzioni Provinciale e della dirigente della struttura**, sentito il direttore dell'area della sicurezza, per il Nucleo Traduzioni in ambito locale. **La movimentazione dei responsabili del nuclei traduzioni locale Provinciale avverrà, per assolvere ad analoghe funzioni o incarichi superiori, salvo demerito o diversa richiesta dell'interessato, previo avviso del procedimento ai sensi dell'articolo 7 e segg. della legge n. 241/1990 e successive modifiche. I funzionari che non intendono partecipare alla movimentazione saranno destinati in posizione vicaria nell'ambito del Nucleo di assegnazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento saranno ristabiliti i criteri per la valutazione dei titoli nello scrutinio per merito comparativo, valorizzando la qualità delle funzioni svolte dai responsabili dei Nuclei Traduzioni e prevedendo l'accelerazione delle promozioni per i funzionari che acconsentono alla movimentazione in base alle esigenze dell'Amministrazione.**
3. Nelle more del completamento della dotazione organica dei noli **direttivi** può essere nominato **responsabile** dei nuclei il personale di comprovate esperienza operativa e capacità professionale

appartenente al ruolo degli ispettori.

art. 6

Compiti presso i provveditorati

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nell'ambito degli uffici di sicurezza e traduzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i funzionari direttivi assumono compiti **di direzione di specifici settori** oltre che di collaborazione, consulenza e gestione relativamente alle attività di:

- a) organizzazione e pianificazione del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti in ambito regionale;
- b) responsabile del servizio e dei piani di sicurezza all'interno delle strutture penitenziarie ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444;
- c) organizzazione e pianificazione dei servizi cinofili, telecomunicazioni, armamento, equipaggiamento e gestione automezzi;
- d) partecipazione all'attività ispettiva e di controllo di competenza del provveditore regionale;
- e) formazione e istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- f) **responsabile regionale delle esercitazioni dei tiri;**
- g) responsabile **regionale** delle attività di controllo riservate al personale del Corpo

di polizia penitenziaria sulle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

Il personale di cui al comma 1 può altresì far parte dei nuclei territoriali per lo svolgimento del Servizio di .Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia (VA.S.A.G.) oltre che di **responsabile del settore della formazione e della segreteria del personale del Corpo di polizia penitenziaria.**

art. 7

Compiti nelle strutture centrali

A specificazione dei compiti indicati nell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nelle articolazioni centrali di cui al decreto 22 gennaio 2002, gli appartenenti ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria possono svolgere compiti di direzione delle sezioni che trattano le materie attinenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, consulenza e

collaborazione in attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo, con i livelli di autonomia e di responsabilità proprie del ruolo ai sensi della normativa vigente.

art. 8

Ulteriori compiti

Il personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla qualifica rivestita, può altresì svolgere i compiti di seguito indicati:

- a) **docenza, consulenza, studio e ricerca** connessa all'Amministrazione penitenziaria, su incarico del direttore dell'ufficio del settore di appartenenza;
- b) **partecipazione a commissioni di concorso per il personale di polizia penitenziaria;**
- e) **componente del consiglio regionale di disciplina, nel rispetto dell'articolo 13, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;**
- d) **funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari a carico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, limitatamente alla qualifica di commissario coordinatore.**
- e) **direttore dei poligoni di tiro;**
- f) **responsabile** dei servizi di scorta e di tutela, nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.P.E.V.) di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 31.3.2004;
- g) **responsabile** dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'organizzazione del gruppo operativo mobile (G.O.M.) nel rispetto del decreto del Ministro della Giustizia del 4.6.2007;
- i) **responsabile del nucleo investigativo centrale (N.I.C.)** nel rispetto del decreto del Ministro della Giustizia del 14.06.2007.

art. 9

Disposizione finale

1. In caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore dell'area per qualsiasi causa, la funzione è assunta dal funzionario che riveste la qualifica più elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore d'istituto.
2. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al primo comma, può disporre che la titolarità della funzione di direttore dell'area sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione.
3. Le funzioni di direttore e vicedirettore di area della sicurezza e di responsabile

provinciale e locale del servizio traduzioni e piantonamenti sono incompatibili con quelle di dirigente sindacale.

4. Con il presente decreto si intende abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente i compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
5. **Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa delle aree della sicurezza e dei nuclei traduzioni e piantonamenti i termini di permanenza nelle funzioni, salvo particolari esigenze operative, entreranno in vigore dall'emanazione del presente decreto.**

IL MINISTRO